

## Determinazione Dirigenziale

N. 2556 del 30/12/2020

Classifica: 003.09

Anno 2020

(7260471)

<i>Oggetto</i>	<b>FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA DELL'ENTE ANNO 2021</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>856</b>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>D.ssa Laura Monticini</b>
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	<b>MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE</b>

GAJLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

### Il Dirigente / Titolare P.O.

#### Visti:

- il CCNL 1998 –2001 (biennio economico 1998-1999) dell'area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 23/12/1999);
- il CCNL dell'area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001 (sottoscritto in data 12/02/2002);
- il CCNL 2002-2005 dell'area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2002-2003 (sottoscritto in data 22/02/2006);
- il CCNL dell'area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004/2005 (sottoscritto in data 14/05/2007);
- il CCNL 2006-2009 dell'area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2006/2007 (sottoscritto in data 22/02/2010);
- il CCNL dell'area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009 (sottoscritto in data 03/08/2010);
- il CCNL dell'area della dirigenza dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 (sottoscritto in data 17/12/2020);

#### Richiamati

- l'art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 rubricato "Salario accessorio e sperimentazione", intervenuto sull'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 nel quale si legge:
  - al comma 2: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire

adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.

- al comma 3: “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- l'art 17 comma 1 ultimo capoverso DL 30 dicembre 2019, n. 162 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” pubblicato in GU il 31/12/2019, il cd decreto mille proroghe che così recita:

- Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”

**Dato atto** che per l'applicazione di quanto sopra occorre attendere il richiamato DPCM che ne detterà i criteri attuativi;

**Considerata** la nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 CCNL 17/12/2020 in applicazione della quale a decorrere dall'annualità 2021 (anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto) il suddetto fondo deve essere rideterminato secondo quanto previsto dai commi 2 e seguenti del medesimo articolo;

**Richiamato** in particolare il comma 2

2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 -destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno precedente, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato)e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001;

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);

e) risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 10 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili

**Visto** l'art 56 del CCNL 17/12/2020 nel quale al comma 1 si legge “A decorrere dal 1 gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1.53% da calcolarsi sul monte salari per l'anno 2015, relativo ai dirigenti di

*cui alla presente Sezione”*

**Ricordato** che ai fini della determinazione del monte salari si deve far riferimento a quanto previsto dall'allegato D/04 della Circolare MEF 5 del 3/2/2004;

**Ricordato** altresì che con proprio parere MEF-Prot 169507 del 20/06/2019 la RGS, interrogata in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 2016-2018FL, ha ritenuto che l'incremento contrattuale ivi previsto dovesse essere riconosciuto in capo alla C.M. presso la quale il personale era in servizio alla data di riferimento delle norme e non alla Regione presso la quale lo stesso era stato successivamente trasferito e ritenuto pertanto traslare tale principio al presente contratto collettivo;

**Preso atto** pertanto che, per quanto sopra esposto, la percentuale dell'1.53% sul MS 2015 che a decorrere dal 1 gennaio 2018 incrementa le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL 3/8/2010 viene applicata sull'intero importo anno 2015 ed ammonta complessivamente ad euro 15.872,13 oltre oneri ed irap;

**Preso infine atto** che detto importo è da intendersi escluso dal tetto di spesa come dichiarato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che, in occasione del rinnovo contrattuale per il personale del comparto del 21/05/2018, con Deliberazione n. 19 del 18/10/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*. La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**Vista** la determinazione 2512 del 23/12/2020 con la quale, in applicazione del CCNL della Dirigenza - Area Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 17/12/2020, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui alle determinazioni dirigenziali nr. 2320 del 27/12/2018, n. 2488 del 24/12/2019 e n. 25 del 10/01/2020 sono incrementati dell'importo annuo di euro 15.872,13, arrotondato a 15.872,00, come da allegato A alla citata determinazione;

**Ritenuto** che l'adozione del presente atto non rivesta carattere discrezionale in quanto trattasi di mera presa d'atto di quanto stabilito dagli articoli 56 e 57 CCNL FL 17/12/2020 Area Dirigenza per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

#### **Richiamati:**

- il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 71 del 30/09/2020 e successivi aggiornamenti;
- il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 117 del 23/12/2020 ;

#### **Visti:**

- gli artt. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 29 del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 e di conseguenza gli artt. 26 e 29 del Regolamento di Contabilità approvato con DCM nr 4 del 15/01/2020;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico di Dirigente della Direzione “Risorse Umane ed Organizzazione”, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ravvisata la propria competenza in merito;

**Richiamato** l'obbligo previsto dal comma 8 art 183 del D.Lgs.267/2000 secondo cui *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*

### **DETERMINA**

- Per le motivazioni di cui in premessa,
- 1) di prendere atto, in applicazione dell'art 57 CCNL della Dirigenza - Area Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 17/12/2020, che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2021 risulta rideterminato nell'importo di **euro 429.660,00** oltre oneri ed irap, precisando che gli importi risultano arrotondati all'euro in analogia a prospetti richiesti dal MEF nel conto annuale del personale
  - 2) di confermare che la determinazione del fondo 2021 è stata effettuata in vigenza della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 rubricato "Salario accessorio e sperimentazione" ;
  - 3) di prendere atto che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura sui competenti capitoli del bilancio 2021-2022, somme che saranno impegnate con successivo atto ai sensi dell'art. 183 TUEL come modificato dal DLgs 126/2014;
  - 4) Di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari, alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e al Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 40bis del D.Lgs. 165/2001.

Firenze 30/12/2020

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE**  
**UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO**  
**PERSONALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”